

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Roberto Napolitano

Diffusione Testata
233.997

231

Il decreto del 2007
sull'adeguata verifica

ANTIRICICLAGGIO

**Le società fiduciarie
sono titolari effettivi**

► pagina 14

Le risposte ai temi dei lettori. Identificazione e verifica del titolare effettivo

Fiduciarie nella rete antiriciclaggio

Ranieri Razzante

Le società fiduciarie sono da considerarsi sempre titolari effettivi di rapporti finanziari secondo la legge antiriciclaggio. Se non altro perché la ragione che giustifica la richiesta normativa è quella della conoscenza della clientela, a prescindere quindi da chi sia il beneficiario dichiarato dal cliente.

Identificazione e verifica

Secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2007, l'obbligo di **adeguata verifica** consiste anche nell'identificazione e verifica dell'eventuale titolare effettivo. L'identificazione e la verifica sono effettuate, a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), contestualmente all'identificazione del cliente e impongono l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo gli obbligati possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, chiedere ulteriori informazioni ai clienti ovvero ottenere informazioni in altro modo. L'attività di adeguata verifica sul titolare effettivo, seppur possa effettuarsi in assenza (fisica) di questo, non può quindi esaurirsi nella raccolta della fotocopia del documento d'identità ma

LA DISPOSIZIONE

È richiesta

la conoscenza della clientela a prescindere da chi sia il beneficiario dichiarato dal cliente deve spingersi fino alla verifica delle informazioni raccolte.

Il caso particolare

Un approccio particolarmente scrupoloso si deve tenere nel caso in cui nella catena parteci-

pativa societaria vi sia una società fiduciaria che "copre" uno o più fiduciari. In tal caso si devono distinguere due possibili casi: il fiduciante (o i fiduciari) detiene comunque una partecipazione minore rispetto a quella del titolare effettivo dichiarato dal rappresentante legale; il fiduciante detiene una partecipazione pari o maggiore di quella del titolare effettivo già dichiarato.

Nel primo caso, non potendosi verificare nella propria interezza la struttura societaria, si ritiene opportuno per l'intermediario richiedere alla fiduciaria stessa, con le dovute cautele a tutela della riservatezza, il nominativo del/dei fiduciante/i. Un eventuale rifiuto nel fornire informazioni da parte della fiduciaria non potrà che essere valutato a seconda del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sottesi. Resta fermo che in fattispecie come questa non vi sia un obbligo di legge di astenersi dal rapporto ex articolo 23 del decreto legislativo 231/07 poiché l'adeguata verifica è stata perfezionata e si è comunque individuato e verificato il titolare effettivo che detiene la partecipazione societaria di maggioranza (in sostanza, le dichiarazioni del cliente possono essere ritenute attendibili).

Si precisa, altresì, che il nuovo provvedimento sull'adeguata verifica della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 ha stabilito come debbano comunque ritenersi, quali titolari effettivi, tutti coloro che detengono una partecipazione superiore al 25 per cento.

Qualche cautela in più nel caso in cui risulti la presenza nella catena partecipativa di un fiduciante (o più fiduciari) che addirittura detenga un numero superiore di azioni/quote rispetto a quelle detenute dal titolare effettivo dichiarato dalla cliente. In questo secondo caso, infatti, sebbene un beneficiario owner sia stato dichiarato, si riscontra una impossibilità

oggettiva da parte dell'intermediario di individuare il/i soggetto/i fiduciante/i. In questa situazione, è d'uopo richiedere informazioni circa i fiduciari alla fiduciaria, la quale è tenuta a rispondere (sempre nel rispetto della riservatezza). In caso di rifiuto della fiduciaria, non essendo l'intermediario nelle condizioni di perfezionare l'adempimento (non si è infatti in grado di verificare e ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal cliente), l'intermediario non potrà far altro che astenersi dal rapporto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 231/07.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL PROBLEMA

Quali limiti rispettare nei controlli

Sono il responsabile antiriciclaggio di un intermediario. Vorrei sapere sino a che punto debba estendersi l'obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo nel caso in cui si abbia fra i propri clienti una società partecipata da una società fiduciaria e il legale rappresentante della società-cliente indichi, al momento dell'apertura del rapporto, come titolare effettivo uno degli altri soci.

normeetributi.ilmiogiornale
@ilsole24ore.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

